

Dividend e participation exemption: novità della Legge di bilancio 2026

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Con la **Legge n. 199/2025** (c.d. Legge di bilancio 2026), il Legislatore interviene in modo mirato ma profondamente incisivo sulla disciplina dei **dividendi** e delle **plusvalenze**, modificando uno dei principali **strumenti di attenuazione della doppia imposizione** economica dei redditi societari.

La citata novella, lungi dal rimettere in discussione le percentuali di esclusione – che restano confermate nella misura del 95% per i soggetti IRES e del 41,86% per i soggetti IRPEF in regime di reddito d'impresa – modifica **l'ambito oggettivo di applicazione dei regimi di favore**, subordinandone l'accesso al **possesso di una partecipazione dotata di una soglia minima di rilevanza economica**.

Nello specifico, sulla base del nuovo impianto normativo, la **dividend exemption** e la **participation exemption** trovano applicazione esclusivamente qualora la **partecipazione** sia rappresentata:

- da una **quota non inferiore al 5%** del capitale della società partecipata
- ovvero da un **investimento** avente un **valore fiscale non inferiore a 500.000 euro**.

È possibile considerare, ai fini del superamento della soglia percentuale, anche le **partecipazioni detenute indirettamente** all'interno del medesimo gruppo, secondo i **criteri di controllo civilistico e tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa**.

In **assenza** del suindicato **requisito dimensionale**, dividendi e plusvalenze concorrono **integralmente** alla formazione del reddito imponibile, determinando una **sensibile restrizione dell'area di operatività dei regimi di esclusione**.

Con riferimento ai **dividendi**, la modifica degli [artt. 59](#) e [89, TUIR](#), introduce una **regola generale di imponibilità piena**, temperata solo al ricorrere delle nuove soglie dimensionali. Per

i **soggetti IRES**, l'esclusione del 95% continua a operare unicamente per i dividendi derivanti da **partecipazioni economicamente significative**, mentre per gli **imprenditori individuali** e le **società di persone in regime di reddito d'impresa** l'imponibilità ridotta al 58,14% diviene anch'essa subordinata al rispetto del medesimo requisito.

La scelta di estendere il criterio dimensionale anche ai **titoli** e agli **strumenti finanziari** assimilati alle azioni, nonché ai **contratti di associazione in partecipazione** di valore fiscale rilevante, conferma l'intento selettivo della Riforma, orientata a concentrare il beneficio fiscale su **investimenti** caratterizzati da una stabile e apprezzabile **consistenza economica**.

La revisione della disciplina dei **dividendi** ha imposto un necessario **intervento di coordinamento** sul regime delle **plusvalenze** di cui all'[art. 87, TUIR](#), al fine di evitare asimmetrie impositive **tra flussi reddituali periodici e redditi realizzati in sede di dismissione della partecipazione**.

In tale prospettiva, l'introduzione del nuovo [comma 1.1 dell'art. 87](#), limita l'accesso alla **participation exemption** alle sole **plusvalenze** relative a **partecipazioni** che soddisfino le stesse **soglie dimensionali** previste per i dividendi, ferma restando la necessità di rispettare gli **ulteriori requisiti tradizionali** del regime PEX.

L'intervento consente di **riallineare il trattamento fiscale** di fattispecie economicamente connesse, prevenendo **fenomeni di arbitraggio** che avrebbero potuto consentire, in assenza di coordinamento, la realizzazione di plusvalenze ampiamente esenti su partecipazioni che, durante il periodo di possesso, **generavano dividendi integralmente imponibili**.

Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina dei **dividendi** si applica alle **distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, mentre le nuove regole sulle **plusvalenze** rilevano con riferimento alle **cessioni di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti acquisiti o sottoscritti dalla medesima data**, con applicazione del criterio FIFO ai fini dell'individuazione delle componenti cedute.

Di particolare rilievo sistematico è, infine, l'intervento sui **dividendi corrisposti a soggetti non residenti**, in cui l'accesso alla **ritenuta ridotta** dell'1,20% viene subordinato al rispetto delle **stesse soglie dimensionali** previste per i percettori residenti, al fine di **garantire un trattamento fiscale omogeneo** ed evitare ingiustificate disparità impositive.

Nel complesso, la Riforma in esame **segna un passaggio significativo da un modello di neutralità** generalizzata a un sistema fondato sulla rilevanza economica della partecipazione, con effetti rilevanti sulle **strutture holding**, sulle **politiche di investimento** e sulle **operazioni di riorganizzazione societaria**. Il **requisito dimensionale** assume così il ruolo di nuovo perno dell'intero impianto di esenzione, imponendo agli operatori una rinnovata attenzione alla **qualificazione fiscale** delle **partecipazioni** e aprendo, al contempo, interrogativi interpretativi sul confine tra esigenze di selettività e coerenza con i **principi di neutralità e capacità contributiva**.

